

# Esposizione a silice cristallina respirabile: indicazioni per la gestione del rischio

---

25 Novembre 2016

La Commissione europea ha pubblicato un documento finalizzato a dare indicazioni agli organismi di vigilanza dei diversi Paesi membri su come valutare la corretta gestione del rischio da **esposizione a silice cristallina respirabile** (di seguito RCS - *respirable crystalline silica*).

Tale sostanza è un composto pericoloso, ad oggi classificato come **agente chimico** ai sensi della normativa europea e nazionale, presente in molti materiali estratti o ricavati dal terreno; materiali che, a titolo non esaustivo, comprendono laterizi, calcestruzzo, collanti, roccia e pietre varie, terra, ecc..

L'esposizione a RCS, causa di malattie polmonari tra cui la silicosi, può avvenire per inalazione, a seguito della liberazione nell'aria delle particelle microscopiche in occasione di numerosi **tipi di lavorazione**, quali, ad esempio, demolizioni, tagli, levigature, escavazioni e movimentazioni terra. Con riguardo alla RCS sono pertanto necessari, ai sensi del **Capo I del Titolo IX** del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), la valutazione e la corretta gestione del rischio da esposizione ad agenti chimici.

Il documento oggetto della presente nota fornisce, in lingua inglese, **indicazioni utili** - sebbene minime in quanto prevale sempre la normativa nazionale - non soltanto agli organismi di vigilanza, ma **anche ai datori di lavoro** i quali sono tenuti all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

La **Parte 1** tratta le informazioni generali sul rischio da RCS, il contesto normativo applicabile e **l'illustrazione dei principali adempimenti richiesti** dalla normativa europea e di conseguenza anche da quella nazionale. Questi ultimi comprendono, in via non esaustiva:

- il principio di **eliminazione e/o sostituzione** della sostanza pericolosa, che appare di difficile applicazione per la natura del settore delle costruzioni e della sua attività. In generale, può esservi ricondotta la sostituzione, ove sia possibile, del materiale contenente RCS con materiale non contenente RCS;
- l'adozione di **sistemi di controllo impiantistico**, riducendo così il rischio alla fonte mediante soluzioni ingegneristiche. Vi rientrano sistemi di "bagnatura" dei materiali sottoposti a lavorazione mediante ad esempio erogatori di acqua nebulizzata, nonché dispositivi di aspirazione delle polveri incorporati nell'attrezzatura di lavoro;
- l'adozione di **procedure organizzative e gestionali** (manutenzione apparecchi, gestione delle aree, restrizione accessi, ecc.) nonché l'adeguata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi da RCS;
- l'utilizzo dei **dispositivi di protezione individuale** delle vie respiratorie.

La **Parte 2** del documento contiene delle schede che riassumono, per le singole tipologie di lavorazione, le **azioni consigliate per la riduzione del rischio** e le indicazioni per gli organismi di vigilanza.

N.B. Si sottolinea che **l'inquadramento della RCS come sostanza pericolosa è ad oggi in via di revisione** dalla Commissione europea: l'orientamento prevalente è quello di non considerarla più soltanto come un agente chimico, bensì di includerla nella lista degli agenti cancerogeni nell'ambito della riforma della Direttiva sugli agenti cancerogeni.

Tale evoluzione legislativa europea - che non dovrebbe vedere la luce prima della primavera 2017 e

prevederebbe comunque il recepimento nazionale – comporterebbe l'applicazione, ad opera del datore di lavoro, delle misure di cui al **Capo II del Titolo IX**, indubbiamente più stringenti in termini di adempimenti (prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria).

Le indicazioni contenute nel documento della Commissione europea – come si legge nella “Nota importante” a pagina 4 –**rimarranno valide** anche in caso di inclusione della RCS tra gli agenti cancerogeni.

26523-Addressing-risks-from-worker-exposure-to-RCS.pdf [Apri](#)